



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 23/2021 DEL 7 GIUGNO 2021:

- **IL VENIR MENO DELLA RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEI SOCI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA;**
- **VIA LIBERA AL VERBALE NOTARILE DI ASSEMBLEE COMPLETAMENTE A DISTANZA.**



DIRITTO SOCIETARIO

IL VENIR MENO DELLA RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEI SOCI NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

Nell'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali, l'art. 2500 – *quinquies*, comma 1, c.c. prevede, con riferimento alla responsabilità dei soci dell'ente oggetto di trasformazione che “*la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione*”.

Con riferimento a tale fattispecie, la Corte Suprema ha stabilito che:

«la liberazione dei soci illimitatamente responsabili, che risulta prevista nella norma dell'art. 2500 quinquies Cod. civ., si atteggiava propriamente come un atto di rinuncia del creditore (cfr. la norma dell'art. 1326 Cod. civ.): come rinuncia, ancor più precisamente, alla garanzia ex lege in cui si sostanzia la responsabilità dei soci delle società in nome collettivo”.

In particolare, la remissione:

- (i) *“quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l'estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore”;*
- (ii) *“pur non essendo soggetta a particolari requisiti di forma [...] non può comunque presumersi”;*
- (iii) *“se può essere frutto anche di un comportamento concludente, è tuttavia in ogni caso indispensabile che la volontà abdicativa risulta una serie di circostanze significative e inequivocche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito”.*

[Cass. Civ., Sez. VI, 20 maggio 2021, n. 13772](#)



MN TAX & LEGAL

VIA LIBERA AL VERBALE NOTARILE DI ASSEMBLEE COMPLETAMENTE A DISTANZA

Allo scopo di rendere più agevole il business della società e garantire un funzionamento più semplice degli organi sociali, sempre più spesso vengono previste all'interno degli statuti delle clausole che consentono, in maniera espressa, lo svolgimento di assemblee mediante mezzi di telecomunicazione.

Fino a qualche anno fa l'art. 2370 del Codice civile, quarto comma secondo cui *“lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (...)”* veniva interpretato in modo restrittivo, consentendo lo svolgimento a distanza soltanto in presenza di una specifica disposizione statutaria.

In linea di rottura con tale impostazione stringente, si pone invece la **massima H.B.39 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto** la quale ha legittimato, mediante il ricorso ad un'interpretazione estensiva, le adunanze societarie a distanza anche nel caso in cui lo statuto non preveda espressamente tale possibilità.

Il principio da rispettare sarà sempre quello del metodo collegiale, nel senso che dovrà essere garantita la possibilità di discussione e di partecipazione attiva da parte di tutti gli intervenuti, come se la riunione si svolgesse con la presenza fisica di tutti i partecipanti nello stesso luogo.

La finalità è quindi quella di facilitare il più possibile l'organizzazione delle assemblee societarie mediante mezzi di tele-comunicazione, anche se lo statuto nulla prevede in tal senso, a condizione però, che i mezzi impiegati siano effettivamente idonei a garantire il pieno rispetto del metodo collegiale e di tutti gli adempimenti tipici dell'ufficio di presidenza.

Verbalizzazione contestuale e non contestuale

La verbalizzazione di un'assemblea societaria rappresenta la descrizione, sintetica e analitica, delle dichiarazioni rese e dei fatti accaduti. La verbalizzazione può essere contestuale o non contestuale, a seconda che essa avvenga contemporaneamente oppure successivamente rispetto allo svolgimento dell'assemblea. La riforma del diritto societario, infatti, con la modifica dell'art. 2375 cod. civ., ha consentito in via definitiva il verbale assembleare non contestuale che, in particolare, potrà essere: i) immediatamente successivo all'assemblea, ma comunque ultimato nella stessa data; ii) iniziato nella data dell'assemblea e ultimato in una data successiva; iii) iniziato e concluso in una data successiva rispetto



MN TAX & LEGAL

all'assemblea. In ogni caso, il verbale non contestuale dovrà essere redatto senza ritardo e, soprattutto, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il presidente dell'assemblea Ruolo chiave della riunione assembleare è certamente quello svolto dal presidente, che, ai sensi dell'art. 2371 cod. civ., anche nel caso di assemblea svolta a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, dovrà comunque essere in grado di: i) verificare la regolarità della costituzione; ii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; iii) regolare lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. La presidenza dell'assemblea, in particolare, verrà assunta dalla persona indicata nello statuto oppure, in mancanza di tale previsione, da quella designata con il voto espresso dalla maggioranza degli intervenuti.

Il ruolo di garanzia del notaio

A pena di nullità della deliberazione - sanabile tuttavia, ai sensi dell'art. 2379-*bis*, secondo comma, cod. civ., mediante una verbalizzazione notarile posta in essere prima dell'assemblea successiva - il verbale di un'assemblea straordinaria dovrà assumere la forma di atto pubblico e, pertanto, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., dovrà necessariamente essere redatto da un notaio. Nel caso si tratti, invece, di assemblea ordinaria, il verbale sarà redatto da un segretario, o da un notaio ove richiesto. Quando il verbale è redatto da un notaio, essendo un atto pubblico, avrà efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. e pertanto, farà piena prova fino a querela di falso.

La nuova Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano

Qualora si voglia procedere con un'assemblea a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, cosa accade se lo statuto prevede espressamente che presidente e soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo di convocazione? La risposta al quesito ci viene fornita dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che, intervenendo con la Massima n. 187 del giorno 11 marzo 2020, ha confermato per tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che si tratti però di verbale non contestuale redatto in forma pubblica e, quindi, da un notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale. Il presidente, in tal caso, potrà quindi non trovarsi nello stesso luogo del notaio verbalizzante, in quanto le clausole statutarie che prevedono la compresenza fisica del presidente e del notaio nello stesso luogo di convocazione non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti attraverso mezzi di



MN TAX & LEGAL

telecomunicazione, potendo il notaio redigere il verbale assembleare anche successivamente e solo con la sua sottoscrizione. Il verbale, infatti, può essere sottoscritto dal solo notaio non essendo richiesta, a pena di invalidità, la sottoscrizione anche del presidente dell'assemblea. L'art. 2375 cod. civ. andrebbe quindi letto nel senso che la sottoscrizione del notaio è da considerarsi alternativa alla sottoscrizione del presidente. Inoltre, l'art. 2379, comma 3, cod. civ. stabilendo che non si considera mancante il verbale sottoscritto dal solo notaio, suggerisce che il significato della sottoscrizione del presidente dell'assemblea non è quello di confermare la veridicità del contenuto del verbale ma di attestarne la riferibilità alla società, e a tal fine, è certamente sufficiente la sola sottoscrizione da parte del notaio quale pubblico ufficiale. Quindi, dal momento che, non solo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, ma anche lo stesso legislatore ritengono non indispensabile la firma del soggetto che presiede l'assemblea, si ritiene certamente possibile affermare che, in caso di assemblea svolta a distanza e in presenza di verbalizzazione non contestuale, il presidente possa essere dislocato in un luogo diverso rispetto a quello del notaio. Il luogo di convocazione sarà, comunque, quello dove si troverà il notaio verbalizzante e non il domicilio del presidente.

La ragione che, in linea teorica, potrebbe richiedere la necessaria presenza del presidente e del notaio nel medesimo luogo, sarebbe solo l'esigenza di consentire al soggetto verbalizzante, vale a dire al notaio, un miglior controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal presidente. Tale criticità, tuttavia, è facilmente superabile con l'ausilio delle più moderne tecniche di video collegamento che consentono di documentare, con ragionevole certezza, lo svolgimento di fatti in luoghi diversi da quelli in cui si trova il notaio verbalizzante.

Conclusioni. Assemblee societarie in Zoom

E', quindi, consentito organizzare una assemblea societaria completamente a distanza. Nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio. I soci, gli amministratori, i sindaci e persino il presidente dell'assemblea possono essere collegati con mezzi di telecomunicazione. Vi è un ulteriore e importante vantaggio per le assemblee verbalizzate da notaio. Il verbale assembleare può essere redatto successivamente e recare la sottoscrizione del solo notaio, senza dover raccogliere sul medesimo documento anche la sottoscrizione del presidente dell'assemblea. In un momento in cui gli spostamenti di persone e di documenti sono estremamente difficili, l'utilizzo della verbalizzazione notarile



MN TAX & LEGAL

a distanza può essere utile, non solo per le assemblee straordinarie ma anche per le assemblee ordinarie, ad esempio 25/5/2021. In definitiva, il notaio - se nominato segretario dell'assemblea - può essere solo nel luogo di convocazione della riunione; può sottoscrivere da solo il verbale e procedere direttamente alle necessarie comunicazioni al registro delle imprese

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL